

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

(Art. 37, D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)


- ASM MATERA -

Unità Formativa 2

ARGOMENTI

Formazione generale

- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Informazione, formazione e addestramento





**Il datore
di lavoro**

**Debitore di
salario e
garante della
salute**

I lavoratori

**Debitori di
lavoro, svolto
osservando le
regole**



DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa e l'obbligo di prendere provvedimenti per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; [...].

Art. 17: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Art. 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Art. 19: OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Art. 20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Art. 22: OBBLIGHI DEI PROGETTISTI

Art. 23: OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI

Art. 24: OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI

Art. 25: OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

D.Lgs. 81/08 - Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

FUNZIONI INDELEGABILI

- 1) Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 2) Elaborazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
- 3) Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

D.Lgs. 81/08 - Art. 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

D.Lgs. 81/08 - Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

D.Lgs. 81/08 - Art. 43

Gestione delle emergenze

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

D.Lgs. 81/08 - Art. 59

Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 245,70 a € 737,10 per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo

- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 61,42 a € 368,56 per la violazione dell'articolo 20 comma 3.

D.Lgs. 81/08 - Art. 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

D.Lgs. 81/08 - Art. 22

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

D.Lgs. 81/08 - Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

SANZIONI

Le violazioni al D.Lgs. 81/08 sono punite con:

- arresto;
- ammenda;
- arresto o ammenda.

Sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 55

- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.

Articolo 56

- Sanzioni per il preposto.

Articolo 57

- Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.

Articolo 58

- Sanzioni per il medico competente.

Articolo 59

- Sanzioni per i lavoratori.

Articolo 60

- Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Sanzioni per le violazioni del Titolo I

Articolo 298 - Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente, preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

IL SISTEMA DELLE PRESCRIZIONI E DELLE SANZIONI


D.Lgs. 758/94

MECCANISMO DELLA PRESCRIZIONE


- L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) accerta un illecito.
- Fissa un tempo tecnicamente congruo per la regolarizzazione, comunicandolo al contravventore e informando il Pubblico Ministero.
- Il contravventore, anche eventualmente utilizzando un periodo integrativo concesso per impedimenti motivati, adempie a quanto prescritto entro la scadenza.
- L'U.P.G. verifica la rispondenza a quanto prescritto.

- L'U.P.G. ammette il contravventore al pagamento di $\frac{1}{4}$ del massimo della sanzione.
- Il contravventore effettua il pagamento entro 30 giorni.
- L'U.P.G. verifica il pagamento e comunica al Pubblico Ministero il corretto adempimento da parte del contravventore delle due azioni previste (interventi correttivi e pagamento della sanzione).
- Il Pubblico Ministero sospende la procedura penale.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO



**Attività
ordinaria**



**Situazioni
di emergenza**



D.Lgs. 81/08, art. 2, c. 1 lett. bb) INFORMAZIONE

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Si tratta di un processo, realizzabile mediante comunicazione orale o scritta (circolare, cartellonistica, ecc.), consistente nel trasferire ai vari soggetti tutte le conoscenze utili a divenire consapevoli dei rischi cui risultano esposti, i nominativi delle persone facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nonché la dislocazione e la funzione dei presidi, i percorsi e le convenzioni stabilite per rispondere ad una situazione di emergenza.

D.Lgs. 81/08, art. 36, c. 1

CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE AI LAVORATORI

- 1) I rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale ed i rischi specifici dell'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
- 2) I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- 3) Le misure di prevenzione e protezione adottate.
- 4) Le procedure che riguardano la gestione delle situazioni di emergenza.
- 5) I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione delle emergenze.
- 6) I nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

D.Lgs. 81/08, art. 2, c. 1 lett. aa) FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Si tratta di un processo consistente nel trasferire ai soggetti fruitori tutte le soluzioni utili a contrastare le situazioni anomale che si possono presentare durante il lavoro, nonché quelle utili a conoscere le corrette misure da adottare per mantenere l'esposizione ai rischi contenuta.

D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 1, 2, 3

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE AI LAVORATORI

- 1) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
- 2) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

D.Lgs. 81/08, art. 2, c. 1 lett. cc) ADDESTRAMENTO

Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Si tratta di un processo consistente nel trasferire ai soggetti fruitori le competenze del saper fare in sicurezza, nonché nell'accertare il raggiungimento di una buona autonomia e padronanza nell'operare.

D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 5

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Per le situazioni di emergenza, l'addestramento è, ad esempio, la prova di evacuazione.

Il contenuto dell'informazione, della formazione e dell'addestramento deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la comunicazione sia rivolta a lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata.

Tali processi devono avvenire in orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

FORMAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo di formazione per lavoratori, prevedendo che la durata, i contenuti minimi e le modalità fossero stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/11 (Rep. 221).

ADEGUAMENTO E LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL 25/07/12.

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7/07/16.



Per la formazione di dirigenti e preposti, l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 costituisce condizione sufficiente, ma non necessaria.

Il riferimento è sempre l'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

L'accordo prevede una formazione aggiuntiva per il preposto (8 ore), con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Una parte può essere fatta in e-learning.

Per i dirigenti, è prevista una formazione speciale di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Può essere fatta in e-learning.

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) D.Lgs. 81/08 Art. 37

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
 - b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - e) valutazione dei rischi;
 - f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 - g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
 - h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Art. 32 del D.Lgs. 81/08
e Accordo Stato-Regioni del 7/07/16**

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Art. 34 del D.Lgs. 81/08 e
Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 (Rep. 223)**

FORMAZIONE GENERALE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

ANTINCENDIO (D.M. 10 MARZO 1998)

- Attività a rischio di incendio **basso** = 4 ore
- Attività a rischio di incendio **medio** = 8 ore
- Attività a rischio di incendio **elevato** = 16 ore
- Esame di idoneità tecnica (Allegato X)

Aggiornamento: circolare Ministero Interno 23/02/11

- Attività a rischio di incendio **basso** = 2 ore
- Attività a rischio di incendio **medio** = 5 ore
- Attività a rischio di incendio **elevato** = 8 ore

PRIMO SOCCORSO (D.M. 15 luglio 2003 n. 388)

- Aziende del **Gruppo A** = 16 ore
- Aziende del **Gruppo B** e del **Gruppo C** = 12 ore
- Aggiornamento triennale: Gruppo A (6 ore) - Gruppo B e C (4 ore)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22-02-12
Entrato in vigore il 24-03-13

I lavoratori che già utilizzavano tali attrezzature al 24-03-13 avevano 24 mesi di tempo per frequentare il corso.

Aggiornamento quinquennale.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

Art. 136, c. 8, e Allegato XXI del D.Lgs. 81/08
28 ore, di cui 14 di moduli teorici e 14 di modulo pratico

Aggiornamento quadriennale

FORMAZIONE DEI LAVORATORI OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011 n. 177

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019

Lavoratori: 8 ore, di cui 4 di moduli teorici e 4 di modulo pratico

Preposti: 12 ore, di cui 8 di moduli teorici e 4 di modulo pratico

Aggiornamento quinquennale di 6 ore